



## Servizio Gestione Personale e Servizio Legale

Prot. int. n. 26669

Chieri, 24/07/2015

AI DIRIGENTI

AL PERSONALE

S E D E

**OGGETTO: Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015**

Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge).

Tra le novità segnaliamo le misure più significative:

**Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale**

L'art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che *"per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo"*<sup>(1)</sup>.

**Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo**

L'art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi..."*

Alla luce della riforma in esame si elencano le fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale:

1. è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente con un'indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
2. è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente per i periodi ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).
3. non è indennizzato il congedo parentale fruito nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Le nuove riforme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015, così come previsto dall'art. 26 del decreto in esame. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Il servizio gestione personale è a disposizione delle colleghe/i per ulteriori informazioni e/o per analisi di dettaglio dei singoli casi.

Cordali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Paola Amadio

<sup>(1)</sup> La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).